

ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE
CON CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL TESTO UNICO BANCARIO

TRA:

"Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa"

(o, in forma abbreviata, "Credito Valtellinese s.c. " o, anche solo, "Credito Valtellinese")

con sede in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, iscritta nel Registro delle Imprese di Sondrio, al numero di iscrizione e codice fiscale 00043260140, Repertorio Economico Amministrativo n. 2313, iscritta all'Albo delle Banche al n. 489, Capogruppo del "Gruppo bancario Credito Valtellinese" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5216.7, quotata presso il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., in persona di UGO COLOMBO, nato a Carate Brianza il giorno 29 luglio 1975, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 15 luglio 2014 n. 945/423 di repertorio a rogito dottor Demetrio Rando, notaio in Chiesa in Valmalenco che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

(di seguito anche la "Conferente");

"Alba Leasing S.p.A."

con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale euro 325.000.000,00 (trecentoventicinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 06707270960, Repertorio Economico Amministrativo n. 1909472, iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B. giusta protocollo del 23 dicembre 2009 n. 479930/09, in persona di STEFANO CORTI, nato a Civitavecchia il giorno 4 febbraio 1969, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale in data 30 giugno 2014 n. 66.530 di repertorio in autentica dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "B"

(di seguito anche la "Conferitaria");

PREMESSO

- a) che le parti, sulla base delle negoziazioni intercorse, intendono realizzare un'operazione di aggregazione tra "Alba Leasing S.p.A. " e attività del settore di locazione finanziaria del "Gruppo Creval", attraverso il conferimento del Ramo Leasing a integrale liberazione dell'aumento di capitale di cui *infra*, deliberato dall'assemblea di "Alba Leasing S.p.A." il 30 giugno 2014 e riservato a "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa"; detto ramo è prevalentemente composto, dal lato attivo, di crediti per contratti di leasing in essere e, dal lato passivo, da debito interbancario e altre passività;
- b) che al fine di detto conferimento si è stabilito di avvalersi della procedura di stima dei beni conferendi di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile, come richiamato dall'articolo 2440 del codice civile, e a tal fine la Conferente "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" ha incaricato la società Deloitte Financial Advisory S.r.l. di Milano, quale esperto indipendente, ai fini della determinazione del valore del ramo d'azienda oggetto di conferimento;

c) che detto esperto ha redatto la propria relazione in data 26 giugno 2014, relazione allegata sotto la lettera "A" al verbale della citata assemblea straordinaria della Conferitaria in data 30 giugno 2014, n. 66.529/11.495 di repertorio notaio Filippo Zabban in pari data; copia conforme all'originale del predetto allegato "A", si allega al presente atto sotto la lettera "C";

d) che la predetta relazione di stima ha assunto quale riferimento la situazione patrimoniale del ramo d'azienda alla data del 31 marzo 2014; detta situazione patrimoniale è stata oggetto di successiva puntualizzazione da parte della Conferente, al fine della migliore adeguatezza della descrizione del ramo aziendale stesso al contenuto delle intese e delle negoziazioni di cui al precedente punto a); ad esito di tale puntualizzazione l'esperto indipendente – con nota in data 4 luglio 2014 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "D" – ha confermato le valutazioni già rese nella perizia di stima;

e) che la stessa assemblea della Conferitaria, in relazione a tale aumento del capitale sociale ha così deliberato:

"1) - Di aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ., per euro 32.953.058,13 (trentaduemilioninovecentocinquantatremilacinquantotto virgola tredici), mediante emissione di n. 28.450.000 azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare; è stabilito che le azioni non sono gravate di sovrapprezzo.

Detto aumento avrà esecuzione mediante conferimento in natura da parte di "Credito Valtellinese" del ramo d'azienda relativo all'attività di leasing, comprendente l'insieme delle attività, passività ed i relativi rapporti giuridici, il tutto come meglio descritto e valutato nella relazione di stima redatta dall'esperto Deloitte Financial Advisory S.r.l., ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma secondo, lett. b), del cod. civ.

Ai sensi dell'articolo 2439, comma secondo, del cod. civ., il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 30 settembre 2014.

2) - Di approvare che l'atto di conferimento sia sottoscritto da ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, in via fra loro disgiunta, a ciò fin d'ora espressamente autorizzati, con facoltà di patuire ogni e qualsiasi clausola all'uopo ritenuta opportuna nell'interesse della società – compresi, se del caso, condizioni sospensive e di termini iniziali di efficacia, riferiti sia alla sottoscrizione delle nuove azioni che al conferimento, con facoltà di farsi sostituire da speciali procuratori.

3) - Di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo testo di statuto sociale che regolerà la Società a decorrere dalla data di efficacia del predetto conferimento, come sopra allegato sub "B";

4) - Di dare mandato all'organo amministrativo perchè il medesimo abbia a depositare presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del cod. civ., testo di Statuto sociale aggiornato in conseguenza di quanto precede, nel rispetto del preventivo obbligo di deposito delle attestazioni di cui all'articolo 2444 cod. civ., e – a norma dell'articolo 2440, secondo comma, cod. civ. – dell'attestazione di cui all'articolo 2343-quater cod. civ.. Il tutto con la precisazione che le azioni di nuova emissione saranno soggette ai vincoli di legge fino all'intervenuta iscrizione nel competente registro delle imprese

della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 2343-quater, terzo comma, cod. civ..

5) - Di prendere atto che le deliberazioni sopra assunte, per quanto concretanti modificazioni statutarie, sono subordinate alla relativa iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 cod. civ. ed assumeranno pertanto efficacia, subordinatamente a tale evento, solo dopo l'iscrizione medesima.

6) - Di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e tutti i membri del Consiglio medesimo, in via fra loro disgiunta, a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.";

f) che il citato verbale della Conferitaria in data 30 giugno 2014 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano;

g) che il presente conferimento non è soggetto ad autorizzazione da parte di Banca d'Italia;

h) che il ramo d'azienda oggetto del presente conferimento appartiene alla data odierna alla società "Mediocreval S.p.A." con sede in sede in Sondrio, via Cesura n. 3, codice fiscale 00216050872; in data 15 luglio 2014 (con atto a rogito dottor Demetrio Rando, notaio in Chiesa in Valmalenco, repertorio n. 943/422, iscritto al Registro delle Imprese di Sondrio, relativamente all'incorporante in data 16 luglio 2014 al n. di protocollo 7957/2014 e relativamente all'incorporata sempre in data 16 luglio 2014 al n. di protocollo 7955/2014, registrato a Sondrio in data 16 luglio 2014, al n. 3400, serie 1T) è stato stipulato l'atto di fusione tra la predetta "Mediocreval S.p.A." e la Conferente "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" mediante incorporazione della prima nella seconda e tale fusione avrà efficacia dalle ore 00.00 della notte tra il 31 luglio 2014 e il 1° agosto 2014;

i) che si intende ora procedere all'attuazione del deliberato conferimento con termine iniziale, per il caso si verifichi la condizione sospensiva di cui infra, successivo all'efficacia della predetta fusione;

l) che una rilevante parte dei contratti oggetto del presente conferimento è pervenuto a "Mediocreval S.p.A." rispettivamente con:

(i) conferimento di ramo di azienda da parte del "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", in data 27 settembre 2010, in autentica dottor Francesco Surace notaio in Sondrio n. 198894/24443 di repertorio, registrato a Sondrio in data 11 ottobre 2010 al n. 3259 serie 1T, e successivo atto ricognitivo e conclusivo del conferimento in data 14 dicembre 2010, in autentica notaio Francesco Surace n. 198648/24840 di repertorio, registrato a Sondrio in data 10 gennaio 2011 al n. 91 serie 1T, atti tutti non trascritti ai sensi dell'art. 58, comma 3, D.Lgs. 385/93, ma unitariamente iscritti presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 16 febbraio 2011 al n. 1182/2011 di protocollo, nonché pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, rispettivamente n. 118 del giorno 5 ottobre 2010 e n. 7 del giorno 20 gennaio 2011;

(ii) conferimento di ramo di azienda da parte del "Credito Artigiano S.p.A." (ora incorporato, come infra precisato alla premessa m), nel "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa"), già con sede in Milano e codice fiscale 00774500151, in data 27 settembre 2010,

in autentica dottor Francesco Surace, n. 198895/24444 di repertorio, registrato presso a Sondrio in data 11 ottobre 2010 al n. 3260, serie 1T, e successivo atto ricognitivo e conclusivo del conferimento in data 14 dicembre 2010, in autentica notaio Francesco Surace n. 198647/24839 di repertorio, registrato a Sondrio in data 10 gennaio 2011 al n. 90 serie 1T, atti tutti non trascritti ai sensi dell'art. 58, comma 3, D.Lgs. 385/93, ma unitariamente iscritti presso il Registro delle Imprese di Sondrio in data 16 febbraio 2011 al n. 1183/2011 di protocollo, nonché pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, rispettivamente n. 118 del giorno 5 ottobre 2010 e n. 7 del giorno 20 gennaio 2011;

m) che – anche a ragione della fusione per incorporazione di "Credito Artigiano S.p.A." in "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" giusta atto in data 29 agosto 2012, a rogito dottor Francesco Surace, n. 204742/27540 di repertorio, registrato a Sondrio il 29 agosto 2012 al n. 2464, serie 1T, iscritto in data 30 agosto 2012 al n. di protocollo 255456/2012 – una volta efficace la fusione di cui al punto h), "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" sarà titolare di tutti i beni apportati con gli atti di conferimento citati alla premessa l), anche per le entità immobiliari minori accessorie o pertinentziali, comprese quelle negli atti medesimi non espressamente citate (a titolo esemplificativo, aree di servizio, cabine elettriche, vani tecnici, etc.).

Tutto ciò premesso

tra le società "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa" e "Alba Leasing S.p.A.", come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse e gli allegati del presente atto sono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, dell'atto medesimo.

Quindi:

I. SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE

La Conferente, come sopra rappresentata, sottoscrive, con termine iniziale e sotto la condizione sospensiva di cui *infra*, l'aumento di capitale deliberato dalla Conferitaria in data 30 giugno 2014, quale indicato in premessa sotto la lettera e).

II. CONFERIMENTO

1. A totale liberazione di tale sottoscrizione la Conferente, come sopra rappresentata, conferisce – con termine iniziale e sotto la condizione sospensiva di cui *infra* – alla Conferitaria, che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il ramo d'azienda citato al punto a) delle premesse, oggetto della relazione peritale redatta dalla società Deloitte Financial Advisory S.r.l. di Milano, quale pure descritto nel contesto del presente atto.

2. In corrispettivo del conferimento aziendale di cui sopra, la società Conferitaria, come sopra rappresentata, provvederà all'attribuzione delle numero 28.450.000 azioni senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, di compendio al citato aumento deliberato in data 30 giugno 2014, fermo restando che le azioni di nuova emissione saranno soggette ai dovuti vincoli di indisponibilità fino all'intervenuta iscrizione nel competente registro delle imprese della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 2343-quater, terzo comma, cod. civ.

3. La sottoscrizione dell'aumento di capitale e il conferimento sono sottoposti alla condizione sospensiva che il Consiglio di Amministrazione della Conferitaria accerti la sussistenza, fino al momento di tale verifica, di tutte le condizioni che consentono l'attribuzione alla Conferente delle n. 28.450.000 azioni di cui al precedente punto 2 a fronte del conferimento, e ciò avuto riguardo a quelle che dovranno essere le verifiche e dichiarazioni da effettuare ai sensi dell'art. 2343-quater del codice civile.

L'accertamento dell'avveramento della condizione sospensiva sarà effettuato attraverso due successive riunioni consiliari – a breve distanza l'una dall'altra, anche attraverso la sospensione della medesima seduta – quanto più possibile in prossimità del momento di efficacia del conferimento come definito alla successiva lettera A, anteriormente all'efficacia medesima e non oltre il giorno 1° agosto 2014.

4. Le parti, come rappresentate, dichiarano che il conferimento in oggetto viene fatto ed accettato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

A. Efficacia e passaggio del rischio

Il conferimento del suddetto ramo aziendale e la sottoscrizione dell'aumento di capitale, una volta avveratasi la condizione sospensiva sopra enunciata, avranno effetto dalle ore 9.30 del giorno 1° agosto 2014 o, qualora la condizione sospensiva si verifichi oltre le 9.30 del predetto giorno, dalla scadenza dell'ora successiva al verificarsi della condizione sospensiva (a titolo di esempio: se la seconda riunione consiliare provvederà al suddetto accertamento alle 9 e 35, il termine iniziale decorrerà dalle ore 10).

Verificatasi la condizione, troverà applicazione il disposto dei commi primo e secondo dell'art. 1465 cod. civ.

Nel caso di mancata verifica della condizione sospensiva, la sottoscrizione delle azioni di compendio ed il conferimento del ramo aziendale resteranno definitivamente privi di effetto.

Conferente e Conferitaria, al fine di rendere edotti i terzi dell'intervenuta efficacia del presente atto, si impegnano ad addivenire – una volta verificatasi la condizione sospensiva e spirato il predetto termine di efficacia – alla stipulazione di atto notarile di accertamento. A tal fine, "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", come rappresentata, conferisce ad "Alba Leasing S.p.A." che, come rappresentata, accetta, mandato per stipulare anche in nome e per conto di essa mandante, il predetto atto notarile di accertamento. La bozza dell'atto di accertamento si allega al presente atto sotto la lettera "E" .

B. Stato di fatto e di diritto

Il ramo aziendale in oggetto si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di efficacia del conferimento.

C. Subentro della Conferitaria

La Conferitaria subentrerà nella titolarità di tutti i diritti ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi trasferibili concernenti il ramo aziendale conferito. Le parti, come rappresentate, dichiarano che per l'individuazione degli stessi si fa riferimento:

- alle risultanze della relazione peritale redatta dalla società Deloitte Financial Advisory S.r.l. di Milano, tenendo altresì conto di quanto risultante dalla lettera della medesima Deloitte Financial Advisory S.r.l. in data 4 luglio 2014 sopra allegata sotto la lettera "D";
- a quanto infra specificato, comunque intendendosi trasferito tutto quanto afferente il ramo oggetto di conferimento alla data di efficacia del conferimento, qui richiamandosi quanto precisato al successivo punto F.

D. Contratti compresi nel ramo

1. La Conferitaria subentrerà così anche nei contratti - correnti tra la Conferente e terzi - relativi al ramo aziendale oggetto di conferimento; la Conferente, come sopra rappresentata, si impegna a fare tutto quanto in suo potere per consentire la successione nei predetti rapporti contrattuali.

2. In particolare le parti, come sopra rappresentate, dichiarano che:

- a) i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale addetto al ramo d'azienda conferito, a partire dalla data di decorrenza pattuita, continueranno con la società Conferitaria ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'elenco - per matricola - dei dipendenti si allega al presente atto sotto la lettera "F";
- b) fanno parte dell'oggetto del conferimento i contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo quali elencati nel documento allegato sotto la lettera "G" con i relativi crediti, beni mobili, mobili registrati, compresi tutti i diritti relativi e - fra questi - le garanzie prestate in relazione ai contratti medesimi;
- c) fanno parte dell'oggetto del conferimento i contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo aventi ad oggetto i beni immobili, compresi tutti i diritti relativi e - fra questi - le garanzie prestate in relazione ai contratti medesimi, compiutamente individuati nelle schede immobiliari di cui alla successiva lettera H.

3. L'elenco di cui al precedente punto 2b) è aggiornato alla data del 23 luglio 2014, mentre gli elenchi di cui ai precedenti punti 2a) e 2c) sono aggiornati alla data odierna.

E. Possesso

La Conferente, come sopra rappresentata, immette la Conferitaria nel possesso del predetto complesso aziendale a decorrere dalla data di efficacia del presente conferimento, di cui al precedente punto A.

F. Riserva in ordine ad atti integrativi

Le parti, come sopra intervenute, convengono e precisano che sono fatte salve più aggiornate (alla data di efficacia del conferimento) ed esatte descrizioni, indicazioni e riferimenti dei beni e rapporti conferiti, in modo che l'apporto non debba comunque considerarsi viziato a causa di errori od omissioni; si riservano pertanto di fare luogo ad atti

integrativi di ogni specie, anche ulteriori a quelli previsti al successivo punto I.

G. Beni compresi nel ramo

1. Le parti, come rappresentate, dichiarano che nel ramo d'azienda conferito sono tra l'altro compresi quali beni oggetto di contratti di locazione finanziaria trasferiti:

1. i beni mobili risultanti dagli elenchi indicati alla superiore lettera D 2 b);
2. i beni immobili di cui al successivo punto H.

H. In particolare: Immobili compresi nel ramo

Gli immobili che formano oggetto dei contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo in oggetto sono individuati compiutamente nelle schede immobiliari che, in unico plico, si allegano sotto la lettera "H"; esse sono contraddistinte dall'indicazione del numero di contratto di locazione finanziaria del quale ciascun immobile è oggetto (fatta avvertenza che uno stesso immobile può formare oggetto di più contratti, anche a ragione di opere realizzate e finanziate successivamente all'acquisto), e risultano munite – per quanto necessario – di ogni elemento utile, e così, fra l'altro, della descrizione, dei dati catastali, del riferimento alle planimetrie depositate in catasto, delle menzioni relative alla provenienza, dei riferimenti alla situazione urbanistica, anche in relazione alle menzioni ed allegazioni obbligatorie di legge ed anche in relazione alla normativa sull'efficienza energetica.

I beni immobili che formano oggetto dei contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo in oggetto vengono rispettivamente apportati ed acquisiti:

(i) in blocco, a corpo e non a misura, con espressa rinuncia delle parti all'applicazione dell'art. 1538 c.c., con tutte le accessioni e le pertinenze, le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, vincoli o convenzioni di natura pubblica e privata (anche quali citati nei rispettivi atti di provenienza), oneri accessori, quali compiono ed incombono in virtù dei titoli di proprietà e possesso;

(ii) nella situazione urbanistica e locativa e, in generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione in cui si trovano, e con ogni inerente diritto, ragione, azione, compresi gli eventuali diritti di comproprietà delle aree e parti comuni, censibili e non censibili, dei fabbricati e/o dei complessi immobiliari di cui facciano parte; in particolare, si intende qui richiamata ogni eventuale pattuizione speciale di cui ai singoli titoli di provenienza di ciascun immobile trasferito;

(iii) venendo insomma, in forza di tutto quanto sopra apportato, la Conferitaria immessa in pieno luogo e stato della Conferente.

La Conferitaria, come sopra rappresentata, si obbliga a rispettare i regolamenti di condominio vigenti per i condomini di cui fanno parte alcuni degli immobili oggetto del presente atto.

H.bis Dichiarazioni incrementi gli immobili

= = Dichiarazioni di carattere urbanistico.

Relativamente ai fabbricati oggetto di conferimento (o di cui sono parte le porzioni oggetto di conferimento) per i quali, nelle schede descrittive citate ed allegate secondo quanto risulta al precedente punto H, è stata indicata, sotto la voce "SITUAZIONE URBANISTICA", l'anteriorità al 1° settembre 1967, il signor UGO COLOMBO, quale rappresentante della Conferente, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui alle disposizioni citate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara - ai sensi degli articoli 47 e 48 del predetto Decreto - che le relative opere sono iniziate in data anteriore al giorno 1° settembre 1967.

Ferme restando le attestazioni di cui sopra concernenti l'anteriorità al 1° settembre 1967, il medesimo signor UGO COLOMBO, sempre quale rappresentante della Conferente, dichiara:

- che sono stati rilasciati i provvedimenti urbanistici ovvero sono state inoltrate le pratiche edilizie che in ciascuna scheda descrittiva risultano indicate alla medesima voce "SITUAZIONE URBANISTICA" o negli allegati di rinvio;

- che, secondo quanto consta, per gli immobili in relazione ai quali - dalle relative schede descrittive - risultano presentate domande di sanatoria non definite per rilascio di provvedimento espresso:

- ** le relative domande sono state presentate con gli estremi risultanti dalle schede descrittive od allegati di rinvio;

- ** sono state versate tutte le somme dovute, secondo quanto dalla legge previsto, come meglio risulta dalle schede descrittive od allegati di rinvio;

- ** i rispettivi Comuni non hanno emesso dinieghi di sanatoria, nè hanno provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti dalla legge.

Il medesimo signor UGO COLOMBO precisa che le dichiarazioni che precedono sono rese, per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 40, 3° comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, a conferma dei titoli di provenienza precedenti, ove necessario.

Lo stesso signor UGO COLOMBO, sempre nella qualità di rappresentante della Conferente, dichiara altresì:

- 1) che non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici successivamente alle date di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che si trovano inseriti alle schede descrittive;

- 2) che i residui terreni per i quali non si fa luogo ad allegazione del certificato di destinazione urbanistica sono pertinenziali ad edifici censiti al catasto urbano pure trasferiti e sono di superficie inferiore a 5.000 metri quadri;

- 3) che le allegazioni di cui al precedente punto 1 sono effettuate, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai fini della conferma di cui al comma 4 bis dell'articolo 30 del DPR 380/2001.

= = Dichiarazioni relative al subentro della Conferitaria in ogni posizione riferibile alla Conferente, quale società esercente la locazione finanziaria.

Le parti danno atto che la Conferitaria – anche in relazione alla titolarità dei beni immobili - subentra alla Conferente nella complessiva posizione di quest'ultima, avuto riguardo alla qualità, ad entrambe le società riferibile, di impresa concedente locazione finanziaria. Pertanto la Conferitaria si sostituisce alla Conferente nell'esatta posizione di quest'ultima anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con i privati, con i Consorzi, con i Comuni e con ogni altro ente, assumendo i diritti e gli obblighi che alla società concedente il leasing sono riferibili anche a ragione delle convenzioni riguardanti i compensi immobiliari trasferiti, convenzioni che la società Conferitaria si impegna a rispettare in ogni loro parte, per quanto applicabile ad un intermedio finanziario.

= = Dichiarazioni relative alla certificazione energetica

Ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, dichiara la Conferente che, si trovano allegati alle corrispondenti schede descrittive, in originale o in copia autentica, gli Attestati di Certificazione energetica, e/o gli Attestati di Prestazione energetica e/o dichiarazione - resa dal Certificatore incaricato - attestante i motivi di esclusione dall'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica o dell'Attestato di Prestazione Energetica.

La Conferente dichiara:

* che non sussiste alcuna causa di decadenza degli Attestati di Certificazione Energetica e/o degli Attestati di Prestazione energetica, come sopra allegati;

* che non si è fatto luogo ad alcuna allegazione in casi in cui tale obbligo è espressamente escluso dalla normativa applicabile, ovvero dalle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

La Conferitaria, ad ogni effetto di legge, dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine all'attestazione della prestazione energetica degli edifici.

= = Menzioni ex art. 29, L. 27 febbraio 1985, n. 52

Con riferimento al disposto dell'art. 29, comma 1-bis, della L. 27 febbraio 1985, n. 52, e perciò in relazione agli immobili soggetti a tale disciplina, il signor UGO COLOMBO, quale rappresentante della Conferente, dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale e conferma i riferimenti alle planimetrie depositate in catasto risultanti dalle schede descrittive.

Precisa il medesimo che per immobili relativi ai contratti nn. 76818, e 77433 (collegato 100624) i dati catastali e le planimetrie non sono conformi allo stato di fatto in quanto, come precisato nelle relative schede, trattasi di fabbricati tuttora in corso di ristrutturazione non ancora divenuti abitabili o servibili all'uso a cui sono destinati, e come tali non ancora soggetti ad obbligo di nuovo accatastamento.

Tenuto conto che la fusione di "Mediocreval S.p.A." in "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", di cui al punto h) delle premesse, non è ancora efficace e che sono comunque in corso i termini per le relative pubblicità legali inerenti il patrimonio immobiliare della società incorporata, è stata individuato nell'attuale proprietario "Mediocreval S.p.A." l'intestatario catastale delle unità immobiliari urbane comprese nel conferimento, fatta eccezione per alcune delle unità immobiliari urbane indicate alla premessa m) come "entità immobiliari minori accessorie o pertinenziali", in relazione alle quali la Conferente, quale unica avente diritto secondo quanto esposto nella medesima premessa, autorizza, per quanto occorrer possa, ogni volturazione catastale che si rendesse necessaria.

Detta intestazione catastale in favore di "Mediocreval S.p.A." è conforme con le risultanze dei Registri Immobiliari, eccezion fatta per le unità immobiliari urbane i cui titoli di acquisto, risultanti dalle schede descrittive, sono soggetti al regime di pubblicità previsto dall'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, per i quali quindi non è necessaria la trascrizione presso i Registri Immobiliari.

= = Dichiarazioni varie

Con riferimento all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 e per il caso in cui uno o più degli immobili o delle aree compresi nel trasferimento sia situato in zone percorse dal fuoco negli ultimi quindici anni, la Conferente e la Conferitaria si dichiarano a conoscenza dei vincoli imposti dall'intera normativa applicabile, e in particolare che tali zone non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni dalla data dell'incendio stesso.

I. Particolare disciplina relativa all'immobile gravato da vincolo ex D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, agli altri immobili il cui trasferimento è allo stato impedito e/o non definitivo.

Le parti dichiarano e danno atto che:

a) per l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 24668, edificato su area demaniale, il relativo trasferimento – che comunque è compreso nel presente atto – è subordinato all'ottenimento del provvedimento di autorizzazione o conferma da parte dell'Autorità competente, nonché al mancato venir meno per qualunque ragione della relativa concessione demaniale;

b) per gli immobili oggetto dei contratti di locazione finanziaria nn. 22124, 22192, 22203, 23073, 23529, 23959, 24297, 24998, 25331, 25358, 25913 (collegato 25914), 25995, 26363, 26480, 26994, 27137, 27196, 27391, 47281, 47669, 49623, 50374 (collegati 100917 e 202036), 51237, 75311, 75577, 76860, 76862, 77002, 100101, 100324, 100363, 101421, 200089 e 202038 il relativo trasferimento è allo stato ostacolato dal mancato reperimento della documentazione richiesta dalla legge e se ne prevede l'esecuzione non appena possibile a titolo di completamento del conferimento.

In relazione a quanto sopra indicato alle lettere a) e b) e al fine di assicurare comunque l'immediata liberazione della sottoscrizione

dell'aumento di capitale, anche in esecuzione della perizia di stima di Deloitte Financial Advisory S.r.l., la Conferente corrisponde alla Conferitaria la complessiva somma di euro 36.834.800,19 (trentaseimilioniottocentotrentaquattromilaottocento virgola diciannove) a mezzo di bonifico bancario ordinato dalla Conferente in data odierna a favore del conto corrente n. 455/17121/49 intrattenuto dalla Conferitaria presso "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", filiale di Milano, piazza San Fedele, con valuta in data 1° agosto 2014.

Dichiarano le parti che tale versamento verrà restituito alla Conferente, al netto delle somme riscosse medio tempore da "Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa", a mano a mano che se ne creeranno, per ciascuno dei contratti medesimi, i relativi presupposti (rispettivamente: cessazione del descritto regime condizionale per l'immobile sub a), fatto salvo il rimborso dei crediti tempo per tempo incassati dalla Conferitaria successivamente al verificarsi della condizione sospensiva; formalizzazione dei relativi atti integrativi degli immobili sub b), fermo restando che per il contratto n. 26480, avente ad oggetto immobile gravato del vincolo di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, il relativo versamento permarrà anche dopo la formalizzazione del relativo atto integrativo, fintanto che non sarà trascorso infruttuosamente il termine per l'esercizio della prelazione da parte dello Stato o degli Enti Pubblici Territoriali aventi diritto).

Resta inteso che le somme corrisposte dalla Conferente alla Conferitaria resteranno definitivamente acquisite dalla Conferitaria, e il relativo contratto rimarrà in via definitiva in capo alla Conferente, con rinuncia delle parti ad ogni diversa pretesa, qualora non si realizzino, nei tempi di seguito precisati, i seguenti presupposti: verificarsi della condizione sospensiva entro e non oltre il 5 dicembre 2014, per quanto concerne la fattispecie sub (a); formalizzazione dei relativi atti integrativi entro il 30 settembre 2014 per ciascuna delle ipotesi sub (b).

L. Passivo compreso nel ramo

Le parti, come rappresentate, dichiarano che il passivo del ramo d'azienda conferito è composto:

- da debiti e passività verso i dipendenti;
- dai debiti verso banche;
- da fondi per rischi e oneri;
- dalle altre passività;

il tutto come meglio indicato all'allegato "I", ragguagliato al 31 marzo 2014.

M. Pubblicità

1. La Conferente, come sopra rappresentata, rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di ipoteca legale.
2. Le parti autorizzano tutte le operazioni dipendenti dal presente atto, comprese le pubblicità tavolari.
3. Con riferimento a queste ultime, esse potranno aver luogo ad istanza di chiunque e, ai soli fini della notifica del decreto tavolare - in unica copia del provvedimento - le parti eleggono speciale domicilio presso il Notaio autenticante.

4. Le parti, infine, come sopra rappresentate, dichiarano che al presente conferimento verranno comunque date le forme di pubblicità previste dall'ordinamento, comprese:

- quelle di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e relative istruzioni di vigilanza, attestando le parti l'applicabilità di tale norma al trasferimento in oggetto, ai sensi del disposto dell'ultimo comma della norma predetta;
- quelle previste dall'art. 2556 c.c..

N. Pagamenti erronei

Le parti convengono che, una volta intervenuta l'efficacia del conferimento, i pagamenti erroneamente effettuati alla Conferente dagli utilizzatori dei beni oggetto dei contratti di leasing con il presente atto trasferiti, o comunque i pagamenti relativi a posizioni creditorie comprese nel ramo oggetto di conferimento, dovranno essere da questa restituiti alla Conferitaria, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.

Del pari, i pagamenti effettuati alla Conferitaria, relativi a posizioni creditorie escluse dal ramo oggetto di conferimento, dovranno essere da questa restituiti alla Conferente, secondo le medesime regole sopra indicate.

O. Dichiarazioni ai sensi della Legge 248/2006.

Per quanto occorrer possa, ai sensi della Legge 248/2006, i signori STEFANO CORTI e UGO COLOMBO, consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, dichiarano - ai sensi degli artt. 47 e 48 del predetto Decreto - quanto segue:

- a) che in relazione al presente contratto non sono state pagate somme di denaro a titolo di corrispettivo;
- b) che il presente contratto è stato concluso senza l'intervento di mediatore.

III. SPESE, ONERI E REGIME FISCALE

Per gli effetti fiscali le parti, come sopra rappresentate:

- a riguardo delle imposte indirette, richiedono che il conferimento di ramo d'azienda di cui al presente atto sia assoggettato a tasse fisse di registro, ipotecaria e catastale a norma - rispettivamente - dell'art. 4, lettera A n. 3 della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dell'art. 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347 e dell'articolo 10 di tale ultimo Decreto.;

- dichiarano che il conferimento di ramo d'azienda di cui al presente atto è soggetto, ai fini delle imposte sui redditi, alla disciplina dell'art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

Gli onorari e le spese del presente atto sono a carico della Conferitaria.

Dichiarano infine le parti che il ramo d'azienda oggetto del presente conferimento, in base alle descrizioni in questa sede sviluppate e quali risultano dal

contratto e dai relativi allegati, corrisponde a quanto periziato ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile da parte dell'esperto Deloitte Financial Advisory S.r.l. di Milano, tenendo altresì conto di quanto risultante dalla lettera della medesima Deloitte Financial Advisory S.r.l. in data 4 luglio 2014 sopra allegata sotto la lettera "D".

Il presente atto di sottoscrizione e conferimento esegue esattamente le precorse intese intervenute tra le parti e non ha effetto novativo delle stesse.

Il presente atto resterà conservato negli atti del notaio autenticante al fine del rilascio a chiunque di copie, estratti e certificati, ai sensi di legge.

Milano, Via Metastasio n. 5, 30 luglio 2014.

Firmato Ugo Colombo

Firmato Stefano Corti

Repertorio n. 66662

Raccolta n. 11544

AUTENTICA

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio.

In Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me Dottor Filippo Zabban, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, i signori:

- UGO COLOMBO, nato a Carate Brianza il giorno 29 luglio 1975, domiciliato per l'incarico in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8,

- STEFANO CORTI, nato a Civitavecchia il giorno 4 febbraio 1969, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Sile n. 18, della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede e gli allegati "D", "E", "F", "G", "H" e "I", previa lettura dell'atto medesimo da parte di me notaio.

I signori UGO COLOMBO e STEFANO CORTI - previo richiamo da parte di me Notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - hanno inoltre reso in mia presenza le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all'atto medesimo.

Le sottoscrizioni sono terminate alle ore 21 e 50.

Firmato Filippo Zabban